

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2280

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, PAZZAGLIA, BERSELLI,
RUBINACCI, SERVELLO, RALLO, PARIGI, VALENSISE**

Presentata il 2 febbraio 1988

Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con riguardo alla fattispecie delittuosa di omesso versamento all'erario delle ritenute fiscali, operate a titolo di acconto o di imposta, prevista e punita dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, il pensiero della dottrina dominante e della prevalente giurisprudenza (1) sono con-

cordi nel ritenere l'insussistenza del reato stesso tutte le volte che il soggetto, ancorché in ritardo, abbia adempiuto al pagamento dell'imposta.

La soluzione, nei termini appena prospettati, è del tutto condivisibile ove si consideri per un verso, il non poter ritenere il sostituto d'imposta alla stregua di un detentore, o possessore, di denaro altrui, giacché egli, nella corresponsione di quanto dovuto al sostituto, opera, appunto, la ritenuta di una somma la cui disponibilità non è mai stata da lui dismessa; per altro verso, perché lo spontaneo e tardivo versamento della ritenuta, toglie certamente spessore al necessario elemento soggettivo del dolo generico, consistente quantomeno nella precisa coscienza e volontà di non effettuare il dovuto versamento.

Tuttavia, alla luce dell'autorevole, e, recentissimo pronunciato della Corte co-

(1) Tribunale Venezia, sent. 18 aprile 1986; Tribunale Pesaro, sent. 3 giugno 1986; Corte Appello Torino, sent. 30 ottobre 1986; Tribunale Ferrara, sent. 12 febbraio 1987; Corte Appello Bari, sent. 17 giugno 1987. In dottrina: Piermaria Corso, « Reati dei sostituti di imposta », in *Corriere Tributario*, Ipsoa, n. 31/86, pag. 2113 e segg.; nonché dello stesso Autore, « Costituzionale, ma insoddisfacente la normativa penale sul sostituto di imposta », in *Corriere Tributario*, Ipsoa, n. 48/87, pag. 3247.

stituzionale (ordinanza n. 337 del 22 ottobre 1987) che ha dichiarato inammissibile la questione ex articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nella parte in cui non distingue la « omissione » vera e propria del semplice « ritardo » e ciò perché, trattandosi di reato omissivo ad effetti permanenti, il reato si perfezionerebbe con la scadenza del termine oltre il quale non sarebbe più possibile l'utile adempimento, sembra opportuno sollecitare il legislatore affinché intervenga con una interpretazione autentica della norma trattata, ovvero con l'aggiunta, all'articolo 2, di un comma del seguente tenore:

« È omesso il versamento delle ritenute di cui al comma precedente se eseguito oltre il mese successivo al termine stabilito per la dichiarazione dei redditi e sempreché l'ammontare delle ritenute non versate sia, complessivamente superiore a 10 milioni di lire ».

Che, anche nel caso di specie, ed al di là di puri formalismi, sia quantomeno opportuno, distinguere l'ipotesi del ritardo da quella, certamente più grave, dell'omissione vera e propria, è circostanza incontestabile, ove si ponga mente al dettato ex articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, che, proprio a proposito di versamenti delle imposte, contempla la riduzione della sopratassa al 10 per cento per l'ipotesi di ritardo non superiore di tre giorni rispetto a quello di normale scadenza. Ne deriva che, se è vero, come è vero, che in tema di applicazione di sanzioni prettamente amministrative, il legislatore opera una graduazione, con riguardo all'entità della sopratassa, si appalesa allora di difficile giustificazione, oltreché contraria alla nostra cultura giuridica, la grave sanzione penale ex articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, infliggibile anche per le ipotesi di ritardo e, talvolta, per importi — il che è più grave — di assoluta trascurabile rilevanza.

Infatti, anche nel precipuo intendimento di evitare smodate criminalizzazioni per le omissioni di versamento relative ad ammontari irrisori, si è dell'avviso di poter individuare la soglia di punibilità del reato *de quo* alle sole ipotesi in cui l'importo omesso, in un esercizio di imposta, sia superiore a 10 milioni di lire. E ciò, non fosse altro perché, proprio con riferimento a tale importo minimo risulta delineata l'ipotesi contravvenzionale che lo stesso articolo 2, n. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, prevede per il caso di mancata indicazione in dichiarazione delle ritenute non operate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È omesso il versamento delle ritenute di cui al comma precedente se eseguito oltre il mese successivo al termine stabilito per la dichiarazione dei redditi e sempre che l'ammontare delle ritenute non versate sia complessivamente superiore a 10 milioni di lire ».